



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione IV "Promozione della Concorrenza e semplificazioni per le imprese"

Risoluzione n. 199143 del 15 ottobre 2015

Oggetto: Attività di commercio all'ingrosso – Richiesta parere su soggetti tenuti al possesso dei requisiti morali

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesta Camera di commercio chiede chiarimenti in merito ai soggetti tenuti al possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, tenuto conto dell'abrogazione del DPR n. 252 del 1998.

Al riguardo la scrivente Direzione precisa quanto segue.

Si richiama, in via preliminare, il comma 5, dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., il quale dispone che: *"In caso di società,, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale"*.

Fermo quanto sopra, si precisa che il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 è stato trasfuso nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il c.d. Codice Antimafia, il cui articolo 116, al comma 4, dispone che, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni, i richiami alle disposizioni contenute nel medesimo D.P.R. n. 252, ovunque presenti, di debbano intendere riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel Codice anzidetto. Da ciò consegue che, nel caso di società, associazioni o organismi collettivi, ai fini del controllo del possesso dei requisiti di onorabilità, occorre fare riferimento ai soggetti indicati all'articolo 85 del citato decreto legislativo n. 159.

Con particolare riferimento ai membri del collegio sindacale, la scrivente Direzione, con la nota n. 70222 del 18-5-2015, ha ipotizzato che il requisito morale debba riferirsi anche al collegio sindacale qualora presente e, altresì, ai familiari conviventi di maggiore età dei componenti del collegio stesso, pregando comunque il competente Ministero dell'Interno di pronunciarsi al riguardo.

Quest'ultimo, con la nota n. 555-DOC/C/CRIM/CMAS/5894-15 del 14-8-2015, ha fatto presente quanto di seguito si riporta.



“L’art. 71, del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59, stabilisce, al comma 5, che i soggetti individuati dall’art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, che fanno parte di società, associazioni ed organismi collettivi, devono possedere i requisiti indicati al comma 1 della medesima disposizione. Tale comma inibisce l’esercizio di attività commerciale di vendita e somministrazione a tutti coloro che abbiano riportato condanne per varie tipologie di delitti o che siano sottoposti a una delle misure di prevenzione già previste dalle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 e 31 maggio 1965, n. 575, ora abrogate e sostituite dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia); per quanto riguarda l’individuazione, nelle compagne societarie, dei soggetti che devono essere sottoposti alla verifica dei requisiti di onorabilità, è appena il caso di evidenziare che l’art. 85 del Codice delle leggi antimafia (il quale ha sostituito l’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 252/1998) ha incluso, a seguito della modifica introdotta dall’art. 2, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, i membri del collegio sindacale delle associazioni e società di qualunque tipo fra coloro che devono essere in possesso dei requisiti necessari per il rilascio della documentazione antimafia”.

Con l’occasione si richiama anche l’attenzione sull’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 121, che ha modificato il comma 3, dell’articolo 85 del Codice Antimafia, sopprimendo le parole *“che risiedono nel territorio dello stato”* ed in conseguenza del quale l’obbligo delle verifiche antimafia è stato esteso a tutti i familiari conviventi di titolari di incarichi rilevanti nell’impresa, anche se non residenti sul territorio italiano.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio